

AVVISO PUBBLICO

<p align="center">“WELFARE ABITATIVO” EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO ANNUALITA' 2014 e 2015</p>

SI RENDE NOTO

che il Distretto Socio-Sanitario RM G6, per il tramite del suo Comune Capofila Carpineto Romano, intende dare applicazione alle disposizioni della DGR n. 470/2013, che ha assegnato la somma di Euro 236.170,00 per l'anno 2014, e della DGR n. 136/2014, che ha assegnato la somma di Euro 164.604,00 per l'anno 2015, che prevedono, per la prima volta, l'adozione di un Programma regionale di intervento per il “welfare abitativo”, volto all'*erogazione di contributi a contrasto del disagio abitativo*, quali interventi socio-assistenziali.

1. FINALITA'

L'erogazione dei contributi a contrasto del disagio abitativo, quali interventi socio-assistenziali, sono *finalizzati al superamento dell'emergenza abitativa, con totale o parziale copertura del regolare canone di locazione*, per le annualità 2014 e 2015, a favore di soggetti in possesso della residenza da almeno un anno in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario RM G6 (Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone). Si specifica che i fondi disponibili per l'annualità 2014 sono pari ad Euro 236.170,00 e i fondi dell'annualità 2015 sono pari ad Euro 164.604,00. Per emergenza abitativa si intendono tutte quelle situazioni che vedono coinvolte persone singole e/o nuclei familiari nella perdita dell'alloggio, a seguito di sfratto, abbandono volontario dell'alloggio per impossibilità al pagamento del canone di locazione, disgregazione dei nuclei familiari, laddove le condizioni sociali ed economiche del nucleo familiare impediscano allo stesso di farsi carico della risoluzione in maniera autonoma e dove esista pregiudizio per la salute ed il benessere. Per “nuclei familiari” si intendono sia i nuclei composti da più persone, sia le persone singole; i vincoli che legano le persone vittime della situazione di emergenza abitativa possono essere di natura diversa, ma comunque affettivi, di relazione stabile.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi della DGR n. 470/2013 e della DGR n. 136/2014 *i titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per abitazione principale, che non abbia natura transitoria, purché stipulato entro l'anno cui si riferisce il bando, per un alloggio ubicato nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario RM G6* (Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone).

Sono esclusi i contratti di locazione relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica in quanto locati a canone sociale.

I richiedenti devono possedere, alla data della domanda, i seguenti requisiti:

- a) Avere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea;

- b) Avere cittadinanza di uno stato non aderente all'Unione Europea sempre che il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3) o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo(D. Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.i.);
- c) Essere residenti da almeno un anno in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario alla data di presentazione della domanda.
- d) Essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per abitazione principale, stipulato entro l'anno cui si riferisce il bando, per un alloggio ubicato nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario RM G6 (Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone). Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
- e) Non aver ottenuto, per la stessa annualità, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi, tra i quali quelli relativi alla L. n. 431/98, né dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (concesso in assegnazione ordinaria o in emergenza abitativa) né di un contributo per l'affitto in alloggio privato;
- f) I singoli componenti il nucleo familiare anagrafico non devono essere titolari di diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze familiari ovunque ubicato, intendendosi per adeguato alloggio quello composto da un numero di vani catastali pari o superiore al numero maggiorato di tre, dei componenti il nucleo familiare, considerando comunque inadeguato un alloggio composto da non più di numero quattro vani catastali. In caso di proprietà o comproprietà di un alloggio, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di proprietà di ogni singolo alloggio;
- g) Nessun componente del nucleo richiedente deve aver mai rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP; sono fatti salvi i casi di rinuncia fatta da coloro che devono uscire da alloggio ERP a seguito di separazione coniugale;
- h) Nessun componente del nucleo richiedente deve essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- i) Nessun componente del nucleo richiedente deve essere stato sfrattato da alloggio ERP;
- j) Avere un ISEE, relativo all'anno precedente, rispetto alle annualità sopra dette (ISEE 2013 per l'annualità 2014 e ISEE 2014 per l'annualità 2015), riferito al nucleo familiare, non superiore a Euro 21.000,00.
- k) Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere tali requisiti ad eccezione di quello di cui alla lett.c) che deve essere posseduto dal solo richiedente.

Si precisa che per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la sua famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

3. PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi in oggetto, a favore dei partecipanti al presente bando, è subordinata alla concessione delle relative contribuzioni da parte della Regione Lazio. Pertanto l'ammissione delle richieste di contributo non vincola il Distretto Socio-Sanitario all'erogazione dello stesso. Le richieste verranno evase nei limiti delle risorse disponibili in osservanza dei criteri di seguito indicati. Le domande per le quali sono previste percorsi di presa in carico con precedenza sono:

- i casi di specifica fragilità nella quale si trovano minori, persone anziane e/o non autosufficienti;
- le situazioni caratterizzate dall'estrema urgenza in quanto risulti emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione,
- il maggior bisogno socio-economico certificato dall'ISEE ed in particolare per le famiglie che si trovano nell'impossibilità oggettiva di pagare l'affitto dell'alloggio incorrendo in situazioni di "morosità incolpevole" e di avvio delle procedure esecutive di rilascio;
- per i casi soggetti al più alto rischio di emarginazione, quali anziani, disabili e minori.

4. DURATA ED AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO

Il contributo potrà avere la durata pari ad un anno o comunque uguale al fondo assegnato al Distretto Socio-Sanitario dalla Regione Lazio e nei limiti dello stanziamento risultante nel relativo progetto approvato nel Piano Sociale di Zona. *Tale contributo cesserà comunque nel caso di assegnazione di alloggio E.R.P. o di rinuncia dell'alloggio messo a disposizione dal Comune di residenza, se non per gravi motivi adeguatamente documentati.*

Ai fini dell'erogazione del contributo, si stabiliscono le seguenti categorie ed importi, tenuto conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato secondo la normativa pro tempore vigente, ed erogato nei limiti dello stanziamento risultante nel relativo progetto approvato. Il contributo è così determinato:

- 1° fascia: da € 0 a € 7.000,00 contributo dell'80% del canone dovuto
- 2° fascia: da € 7.000,01 a € 14.000,00 contributo dell'60% del canone dovuto
- 3° fascia: da € 14.000,01 a € 21.000,00 contributo dell'40% del canone dovuto

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le domande di sostegno per l'emergenza abitativa, sono ammesse solo da parte dei nuclei che abbiano i requisiti previsti negli articoli precedenti. Le domande sono inserite in un'apposita graduatoria distrettuale a seguito di attribuzione dei seguenti punteggi:

A1	sogetti o nuclei familiari nei confronti dei quali è stata emanata sentenza esecutiva di rilascio dell'alloggio	35	35
A2	alloggi per i quali è stata emanata ordinanza di sgombero per crollo o calamità naturali	35	
B	alloggio dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie	5	5
C	stato di disoccupazione del richiedente L. n.124/2013	5	5
D1	presenza nel nucleo familiare di due o più minori conviventi a carico	30	30
D2	presenza nel nucleo familiare di un minore convivente a carico	25	
D3	presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuali di invalidità pari almeno al 66%	20	
D4	coabitazione di più nuclei familiari in un unico alloggio	15	
D5	nucleo familiare in cui almeno un componente abbia 65 anni di età	15	
D6	nucle monogenitoriale	10	
E	per i separati sentenza di separazione giudiziale con ordine di rilascio dell'alloggio o atto di omologazione di separazione consensuale	5	5
F1	ISEE fino a € 7.000,00	20	20
F2	ISEE da € 7.000,01 a € 14.000,00	10	
F3	ISEE da € 14.000,01 a € 21.000,00	5	

TOTALE	100
--------	-----

A parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

- a) Soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti casi di specifica fragilità minori, persone anziane e/o non autosufficienti;
- b) Soggetti che si trovano nell'impossibilità oggettiva di pagare l'affitto dell'alloggio incorrendo in situazioni di "morosità incolpevole" e di avvio delle procedure esecutive di rilascio;
- c) Nuclei familiari senza fonte di reddito. Per nuclei familiari senza fonte di reddito si intendono coloro che presentano un ISEE, relativo al nucleo familiare, pari a 0,00;
- d) Ai richiedenti con ISEE, relativo al nucleo familiare, minore;
- e) A parità di ISEE ai richiedenti con maggior numero di figli;
- f) A parità di numero di figli ai richiedenti con la situazione familiare più disagiata sulla base di motivata relazione del Servizio Sociale.

Se la parità permane la priorità verrà determinata in base all'ordine di presentazione delle domande.

6. GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

Il Comune adotta le misure necessarie per comunicare alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, distinta per ciascuna annualità (2014 e 2015) deve essere presentata dal richiedente al proprio Comune di residenza, compilata su apposito modulo, **entro e non oltre il 15 febbraio 2016, alle ore 12:00**, e dovrà riportare i seguenti dati:

- dati anagrafici del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- situazione occupazionale;
- redditi del nucleo familiare.

Unitamente alla domanda il richiedente dovrà presentare:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato o cedola secca;
- ISEE del nucleo familiare (ISEE 2013 per l'annualità 2014 e ISEE 2014 per l'annualità 2015);
- Eventuale sentenza esecutiva di rilascio dell'alloggio;
- Eventuale ordinanza di sgombero per crollo o calamità naturali;
- Eventuale certificazione di alloggio igienico rilasciato dalle competenti autorità sanitari;
- Eventuale sentenza di separazione giudiziale con ordine di rilascio dell'alloggio o atto di omologazione di separazione consensuale;
- In caso di morosità, delega di pagamento, al proprietario dell'immobile, del contributo spettante o parte di esso, fino a concorrenza di quanto dovuto in applicazione dell'art. 11 comma 3 della L. n. 431/98.

Si specifica che il medesimo soggetto può presentare domanda, ricorrendone i presupposti, ad entrambe le annualità (2014 e 2015).

Le domande verranno inoltrate dai singoli Comuni al Distretto Socio-Sanitario RM G6 per il seguito di competenza.

8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Distretto Socio-Sanitario, nomina apposita Commissione che effettua l'istruttoria delle domande ricevute allo scopo di accertare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti per l'ammissibilità al contributo e redigere la graduatoria distrettuale.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Coordinatore dell'Ufficio di Piano procedere ad idonei controlli.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Distretto Socio-Sanitario provvederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e invierà le autocertificazioni presentate alla Guardia di Finanza.

Nei casi di dichiarazioni false, si procederà, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/1968, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.

Le domande per l'ammissione dovranno contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 675/1996 e deve essere redatta sull'apposito modulo, fornito dal Distretto Socio-Sanitario.

10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Distretto Socio-Sanitario, terminata l'istruttoria delle domande, **eroga il contributo con cadenza trimestrale.** In caso di morosità, i contributi integrativi destinati ai conduttori vengono erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.”

Il contributo distrettuale a contrasto del disagio abitativo non è cumulabile con altri contributi relativi al medesimo oggetto ed il richiedente non deve aver ottenuto, per la stessa annualità, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi, tra i quali quelli relativi alla L. n. 431/98, né dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (concesso in assegnazione ordinaria o in emergenza abitativa) né di un contributo per l'affitto in alloggio privato.

11. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

In relazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica quanto segue:

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione del contributo oggetto del presente Bando, e delle attività ad esso correlate e conseguenti; potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza, i dati raccolti potranno essere:

- trattati dai dipendenti del Servizio Sociale, dal Responsabile Amministrativo, individuato, per questo Bando, nella persona del Segretario Comunale del Comune di Carpineto Romano, Dr. Pasquale Loffredo, nell'ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;

- comunicati ad altri uffici comunali ed alla Regione Lazio nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;

- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003. L'interessato ha i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibile a richiesta.

Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario RM G6, Comune Capofila Carpineto Romano, con sede in Piazza della Vittoria n. 1. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale del Comune di Carpineto Romano, Dr. Pasquale Loffredo. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Legge sulla privacy), il Comune a richiedere agli Uffici competenti, ogni eventuale atto o informazione utile ai fini della valutazione della domanda.

12. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La pubblicazione del presente bando vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti specificazioni.

Estratto del presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet del Distretto Socio-Sanitario RM G6 (www.pianodizonarmg6.it).

Carpineto Romano, 15 gennaio 2016

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Antonio Gagliarducci